



ADICIT onlus
Associazione per la Difesa dei Diritti del Cittadino

Sede Legale: via San Domenico, 43 (ex 29) – 60027 Osimo (AN)
C.F. e P.Iva 01679980431 - Tel. 366.4840484

STATUTO ADICIT ONLUS

Atto Notarile Registrato il 20.12.2008 al N.12006 – Repertorio n.22141 – Raccolta n.6398
aggiornato con le modifiche approvate dall'Assemblea Generale dei Soci del 22.10.2015

Art. 1 - Definizione

L'Associazione per la Difesa dei Diritti dei Cittadini – onlus - in sigla ADICIT, con sede in Corridonia (62014 - MC), in via Pausula n.265, è una associazione senza fini di lucro a base democratica e partecipativa apartitica e apolitica che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale, di durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1(uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione ADICIT, che non ha finalità di lucro, ha come scopo esclusivo la tutela con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, dei diritti e degli interessi dei cittadini in tutti gli ambiti della vita sociale e civica, con particolare attenzione alle problematiche legate alla circolazione ed alla sicurezza stradali, come di seguito, a titolo indicativo, elencato:

- tutela e qualità dei servizi attinenti la mobilità in genere e la circolazione stradale in particolare, tutela della sicurezza stradale e della sicurezza dei trasporti;
- sicurezza del lavoro in genere;
- tutela della salute e dell'ambiente;
- tutela della vita sociale e familiare, con particolare attenzione al sostegno delle persone svantaggiate, alla tutela dell'infanzia e della maternità;
- tutela e qualità della previdenza e dei servizi connessi;
- sicurezza e tutela della qualità dei prodotti e dei servizi in genere;
- tutela del diritto ad un'informazione adeguata e ad una pubblicità corretta;
- tutela dei diritti in materia di correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi, sia nel settore privato, che nel settore della pubblica amministrazione;
- tutela del diritto all'erogazione dei servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza;
- diritto all'educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell'energia;
- tutela del risparmio e degli interessi economico-sociali dei cittadini.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità, e opera in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata.

L'ADICIT può sottoscrivere accordi o alleanze con soggetti pubblici e privati, nazionali, europei ed internazionali e creare alleanze funzionali e partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni.

L'ADICIT persegue la sua finalità anche attraverso i seguenti obiettivi:

- il controllo del servizio viabilità, comunicazione e degli altri servizi in genere atto a verificarne livello qualitativo ed il suo continuo rinnovamento e/o diffusione;
- lo sviluppo della viabilità e comunicazione improntato al rispetto e alla tutela della sicurezza delle persone;
- la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promuovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi individuali e collettivi, concernenti le finalità generali perseguite dall'Associazione;
- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi attinenti la viabilità;
- la tutela, la valorizzazione e la salvaguardia della natura e dell'ambiente nella gestione delle strutture in tema di viabilità e comunicazione;
- la determinazione di rapporti di collaborazione e/o affiliazione con altre associazioni, organizzazioni operanti sul territorio nazionale e con organizzazioni europee e internazionali operanti nello stesso settori o in settori affini;
- la rappresentazione degli interessi dei cittadini nei competenti organismi ai livelli territoriale, regionale, nazionale, europeo ed internazionale;
- la determinazione dei rapporti di collaborazione con altre associazioni, organizzazioni e comitati di cittadini operanti sul territorio nazionale e internazionale;
- il controllo e la tutela di un equilibrato rapporto tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società improntato al rispetto e alla tutela della dignità della persona umana ed alla salvaguardia dell'interesse fondamentale della salute e della sicurezza attuale e futura delle singole persone;
- la vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di pubblici servizi, ivi compresi il credito, la vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e servizi, in materia urbanistica ed edilizia (artt. 33 e 34 d.lgs.80/98);
- la tutela della salute anche attraverso la valorizzazione e la salvaguardia della natura e dell'ambiente (legge 349/86).

Art. 3 - Attività

L'ADICIT assicura un costante flusso di informazioni tra i soci e le associazioni affiliate; favorisce e promuove occasioni di incontro per lo scambio di opinioni e di esperienze e per l'approfondimento e le discussioni dei temi di interesse associativo; diffonde ogni opportuna notizia in ordine alle proprie attività ed a quelle delle associazioni affiliate; raccoglie, ordina ed elabora dati, documenti o valutazioni riguardo alle iniziative politiche, amministrative ed industriali che interessano la difesa della sicurezza stradale, della comunicazione, della salute, dell'ambiente e di ogni altra attività attinente le finalità associative; promuove ed effettua studi e ricerche sui temi che interessano le finalità proprie e di quelle delle associazioni aderenti; collabora con enti pubblici e privati, anche a livello internazionale sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione e della programmazione di attività inerenti a finalità statutarie; promuove iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di garantire gli interessi dei cittadini in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza degli stessi, alla reale possibilità di difendere giudizialmente, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi e di ottenere declaratorie di responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi; promuove l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, su base nazionale o locale, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e coopera con altre associazioni e soggetti a promuovere i suddetti referendum.

L'ADICIT persegue altresì i fini statutari delle Associazioni affiliate di cui al successivo art. 4.

Art. 4 – Soci

Possono far parte dell'Associazione ADICIT le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente impegnare secondo i principi sopra indicati per il perseguimento delle finalità dell'associazione ovvero che abbisognino di essere assistite dall'associazione stessa mediante i propri servizi. Gli ADERENTI "individuali" all'ADICIT si distinguono in:

- a) soci effettivi (o "associati"): persone fisiche impegnate attivamente nella realizzazione delle finalità dell'Associazione, che aderiscono alla stessa in qualità di "associati" mediante apposita domanda e impegno al versamento della quota sociale prevista per i "soci effettivi"; alle persone fisiche che hanno preso parte all'atto di fondazione dell'Associazione, è attribuita la qualità di "Socio Fondatore" e le relative prerogative;
- b) membri beneficiari (o "iscritti"): persone fisiche non impegnate attivamente nell'associazione, ma solo beneficiari dei servizi dell'ADICIT o anche semplici "simpatizzanti/sostenitori", che aderiscono alla stessa mediante semplice dichiarazione di "iscrizione";
- c) membri "ad honorem": sono le persone che vengono accolte a far parte dell'associazione con la qualifica "onorifica", che non dà titolo alle prerogative di associato, ma a quelle di semplice "iscritto";
- d) membri "aggregati": sono le persone risultanti regolarmente iscritte o socie di altre Associazioni aderenti all'ADICIT a titolo di "Affiliazione" o di "Aggregazione".

Agli "associati" che abbiano rivestito con lustro e profitto cariche sociali, ovvero che abbiano portato lustro e/o beneficio di rilievo all'associazione, ovvero che si siano distinti per l'abnegazione, la cooperazione e l'impegno verso l'associazione, può essere riconosciuta la qualità/prerogativa di "nazionali", con deliberazione del Comitato Esecutivo. Agli "associati nazionali" è riconosciuto il diritto di partecipazione in prima persona all'assemblea generale, con pieno diritto all'elettorato attivo e passivo. Ai soci "fondatori" la qualifica di "nazionale" è riconosciuta di diritto.

Possono far parte dell'Associazione ADICIT anche le "Associazioni" nazionali, internazionali o locali, ovvero organizzazioni analoghe quali movimenti, leghe, circoli e gruppi organizzati, purché abbiano tra le finalità istituzionali la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori o erogatori di beni e servizi di qualsiasi genere, o comunque finalità che attengono al perseguimento del predetto fine, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto e il cui statuto preveda espressamente: a) l'assenza dei fini di lucro; b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative; c) la gratuità delle prestazioni offerte dagli aderenti; d) i criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti ed i loro diritti ed obblighi; e) l'obbligo di formazione del bilancio annuale dal quale risultino i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; f) le modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti. Gli ADERENTI "associativi" all'Associazione ADICIT si distinguono in:

- a) Socio Promotore;
- b) Associazioni "AFFILIATE": sono le associazioni che stipulano un apposito accordo di "affiliazione" con l'ADICIT, alle quali è riconosciuta la qualifica di "Socio Associativo Effettivo" in sede di assemblea soci, con diritto di voto, ed ai cui iscritti è automaticamente riconosciuta la qualità di "Iscritti" all'ADICIT;
- c) Associazioni "AGGREGATE": sono le associazioni che aderiscono all'ADICIT sulla base delle condizioni di volta in volta stabilite nelle specifiche convenzioni (più limitate rispetto a quelle di "Affiliazione" e, comunque, senza il riconoscimento del diritto di voto in assemblea dei soci), con le quali sono anche definite le eventuali prerogative riconosciute agli iscritti delle medesime associazioni.

Le associazioni aderenti all'ADICIT non sono comunque legittimate a proporre azioni giudiziarie ai sensi dell'art. 3 L. n. 281/98. Tale legittimazione spetta esclusivamente all'ADICIT.

Alle qualifiche di associati o iscritti sopra indicate, nel caso di persone, enti o organizzazioni che abbiano sostenuto l'Associazione ADICIT attraverso donazioni o contribuzioni liberali o tramite altre rilevanti utilità, con decisione del Comitato Esecutivo può essere riconosciuta la qualità di "benemerito".

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La qualità di "socio individuale" o di "iscritto" si acquista con richiesta indirizzata al Responsabile Regionale competente territorialmente, e ratificata con delibera del Comitato Esecutivo nazionale nel caso dei soci effettivi.

La qualità di "socio associativo" si acquista con richiesta indirizzata al Comitato Esecutivo e contestuale sottoscrizione di apposito "Accordo di Affiliazione" o di "Aggregazione" per le Associazioni di rilevanza Nazionale, ovvero con richiesta indirizzata al Responsabile Regionale competente territorialmente e contestuale sottoscrizione di apposito "Accordo di Affiliazione" o di "Aggregazione" per le Associazioni di rilevanza Locale o Regionale ratificata dal Comitato Esecutivo nazionale.

L'adesione all'Associazione comporta, per gli associati, il diritto di elettorato attivo e passivo così come previsto dal presente Statuto. L'adesione all'Associazione non comporta, per gli iscritti, il diritto di elettorato attivo e passivo. Il numero dei membri è illimitato.

L'accesso alla qualifica di Socio o di Iscritto, la perdita della stessa e ogni altro aspetto attinente i diritti e doveri dei soci e degli iscritti, sono disciplinati con apposito Regolamento Interno, adottato dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, anche su richiesta motivata del competente responsabile regionale, sentito l'interessato se ritenuto necessario e/o opportuno, può opporre il diniego alla richiesta di associazione, adesione o iscrizione, quando la richiesta promani da persona, ente o organizzazione che abbia manifestato di perseguire finalità contrarie a quelle previste dal presente Statuto. Con le medesime modalità e per le medesime motivazioni possono essere adottati provvedimenti di "esclusione".

Possono essere ESCLUSI dall'Associazione ADICIT gli aderenti o gli associati che, oltre ai casi costituenti gravi violazioni di legge, non abbiano osservato le disposizioni dello Statuto e del Regolamento, oppure le delibere dell'Assemblea o del Comitato esecutivo o del Collegio di Presidenza, ovvero che nell'esercizio delle cariche o incarichi sociali abbia creato nocumento all'associazione, o si sia reso autore di gravi comportamenti, o abbia danneggiato l'associazione anche solo in relazione alla inefficienza e/o inattività prolungata per notevole tempo. L'esclusione è deliberata dal Collegio dei Probiviri ed è ratificata dall'Assemblea.

Ogni aderente all'Associazione ADICIT, socio o iscritto, individuale o associativo, ha il dovere di comunicare all'associazione un proprio recapito/indirizzo di "posta elettronica", possibilmente "certificata" (PEC), sul quale saranno inviate tutte le comunicazioni sociali e sul quale saranno effettuate tutte le eventuali notifiche per fini legali, comprese le convocazioni degli Organi Sociali e dell'Assemblea. In alternativa alla posta elettronica ed esclusivamente in riferimento alle notifiche e convocazioni (escluse quindi le ordinarie comunicazioni sociali), è facoltà dell'aderente di richiedere l'effettuazione delle stesse a mezzo di lettera "Raccomandata A.R." all'indirizzo postale che il socio ha il dovere di comunicare all'associazione, previo versamento all'associazione, e successivo mantenimento, di un fondo spese finalizzato a sostenere le spese di affrancatura, secondo l'importo e le modalità definiti dal Comitato Esecutivo. Ogni aderente ha il dovere di mantenere aggiornata la Segreteria dell'associazione su ogni variazione degli indirizzi di posta elettronica e di posta ordinaria di cui sopra, ed in ogni caso le notifiche si intendono validamente eseguite, ad ogni effetto di legge, quando effettuate all'ultimo indirizzo ufficialmente comunicato dall'aderente alla Segreteria dell'associazione.

I soci effettivi o associati, hanno l'obbligo del versamento della quota sociale annuale, secondo le modalità e gli importi definiti dal Comitato Esecutivo e/o dal Regolamento Interno. In caso di "morosità" relativamente al versamento della quota sociale, con Regolamento Interno sono disciplinate eventuali sanzioni o tutele associative, fermo restando che il socio moroso perde ogni diritto all'elettorato attivo e passivo, e viene automaticamente declassato alla qualità di semplice "iscritto". Tale disposizione si applica anche ai soci fondatori in caso di morosità, fatto salvo che agli stessi è consentito di

riacquisire la qualità di fondatori, previo consenso espresso dal Comitato Esecutivo e pagamento di una penale così come definita dalla stesso Comitato Esecutivo non inferiore nel minimo al triplo delle quote sociali non versate. La riammissione alla qualità di fondatore è altresì subordinata al diritto di veto dell'assemblea dei soci fondatori.

Art. 5 – Coordinamento.

In un quadro di trasparente coerenza con le finalità statutarie ed i principi ispiratori, L'ADICIT coordina l'attività e le iniziative anche delle singole associazioni affiliate e contribuisce fattivamente al perseguimento delle finalità statutarie delle stesse.

Le finalità statutarie delle singole associazioni aderenti sono assunte quale parte integrante degli obiettivi dell'ADICIT, di cui al II comma dell'art. 2 in quanto integralmente fatti propri dalla medesima Associazione.

Le associazioni aderenti all'ADICIT mantengono la propria autonomia nonché la propria rappresentatività per quanto attiene la firma degli accordi e di atti a livello governativo e ministeriale ed in sede regionale e locale.

L'ADICIT, per il perseguimento delle sue finalità statutarie, può avvalersi della consulenza scientifica di altre organizzazioni e/o associazioni, instaurando con le stesse forme di collaborazione anche coordinate e continuative nel rispetto della rispettiva autonomia.

L'ADICIT promuove ogni iniziativa legale volta al perseguimento delle finalità proprie e di quelle delle singole associazioni aderenti al coordinamento. A tal fine l'ADICIT può agire giudizialmente, disgiuntamente o congiuntamente ad una o più delle associazioni aderenti.

Art. 6- Organizzazione.

L'ADICIT - onlus è strutturata in una "Organizzazione Centrale Nazionale" (definita anche "Struttura Nazionale" o "Organizzazione Nazionale") costituita secondo le modalità approvate dall'Assemblea dei Delegati, ed articolata sul territorio in "Sezioni", nei livelli regionale, provinciale e locale, secondo le modalità previste dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione dello stesso. La Struttura Nazionale è deputata anche allo svolgimento di attività a carattere internazionale.

A livello di "Organizzazione Centrale Nazionale" vengono svolte le attività di tutti gli Organi sociali previsti dal presente Statuto e dai regolamenti, che non siano riservati alla competenza delle strutture territoriali.

Fanno parte dell'ADICIT, a livello di "Organizzazione Centrale Nazionale", tutti i soci eletti alle varie cariche degli Organi sociali, i Presidenti regionali, i Soci fondatori, il Socio Promotore, i Rappresentanti legali delle Associazioni "Affiliate" a livello nazionale. Presso la struttura centrale nazionale possono essere istituiti dipartimenti, aree operative e sportelli, oltre che ogni altra struttura organizzativa necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali.

Fanno parte delle "Sezioni Regionali" tutti gli altri soci e iscritti, oltre ai Rappresentanti legali delle associazioni locali. Presso ogni Regione è promossa la costituzione di ADICIT regionale e delle altre Sezioni territoriali, con finalità, modalità ed organi analoghi a quelli previsti a livello nazionale. La Sezione Regionale è dotata di autonomia organizzativa, gestionale e funzionale sulla base di un proprio statuto approvato dalla assemblea regionale dei soci e degli iscritti, conformemente allo statuto tipo approvato da ADICIT nazionale e ratificato dal Comitato Esecutivo o dal Collegio di Presidenza.

Alle Sezioni Regionali dell'ADICIT è preposto un Presidente nominato dall'assemblea regionale. Questi rappresenta l'associazione regionale, congiuntamente e disgiuntamente ai Vicepresidenti regionali, al Segretario regionale ed ai componenti del Consiglio Regionale, dinanzi alle autorità locali ed agli organi giurisdizionali. Il rappresentante regionale, nel rispetto dei principi del presente statuto, organizza in piena autonomia le strutture territoriali locali eventualmente anche nominando rappresentanti locali per le delegazioni provinciali e comunali di cui è responsabile. Il responsabile regionale coordina le delegazioni locali di cui è responsabile e relaziona periodicamente al Comitato Direttivo nazionale in ordine al complessivo andamento della sede regionale.

Il Segretario regionale è nominato dal Comitato Esecutivo nazionale, ed allo stesso sono affidati i compiti relativi alla sorveglianza sul buon andamento delle sezioni regionali e locali, con obbligo di riferire periodicamente al Segretario Generale.

In particolare, ADICIT regionale:

- rappresenta ADICIT nella regione, sulla base del proprio statuto e regolamento conformi ed in armonia a quelli definiti da ADICIT nazionale e svolge ogni attività utile al raggiungimento degli scopi sociali;
- promuove e coordina l'attività delle strutture territoriali che si costituiscono nel territorio della regione con modalità, finalità e organi analoghi a quelli previsti a livello regionale; promuove, da sola o in collaborazione con ADICIT nazionale o altri soggetti pubblici o privati, attività in favore dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, anche attraverso attività formative, di assistenza, di ricerca, di studio o di rilevazione dati;
- cura ogni attività delegata dalla Segreteria Nazionale o dal Comitato Esecutivo nazionale;
- elegge i DELEGATI che partecipano ai congressi nazionali secondo criteri di proporzionalità e rappresentatività dei soci iscritti a tale livello e preventivamente definiti a livello nazionale.

Le sezioni provinciali e locali sono coordinate dalla sezione regionale corrispondente che ha il compito di nominare e revocare i responsabili locali nel caso in cui non siano ancora state costituite ADICIT provinciale e ADICIT locale.

Nondimeno ai responsabili locali è fatto obbligo di relazionare periodicamente all'indirizzo del Presidente Regionale in ordine alle iniziative assunte nel periodo precedente e per il tramite di esso al responsabile nazionale delle sedi locali.

In particolare, le sezioni ADICIT territoriali:

- operano sulla base dei propri statuti conformi a quello predisposto su modello tipo dal Comitato Esecutivo, quale struttura decentrata di ADICIT nazionale e/o regionale;
- svolgono attività coordinata da un responsabile territoriale eletto dagli associati iscritti al rispettivo livello o, fino allo svolgimento del primo congresso territoriale, nominato dalla struttura regionale o nazionale di ADICIT;

Il Comitato Esecutivo nazionale, può nominare appositi commissari territoriali, che operano a supporto dei rispettivi organi esecutivi e direzionali territoriali, ai quali sono affidati i compiti relativi alla sorveglianza sul buon andamento delle sezioni provinciali o locali, con obbligo di riferire periodicamente al Segretario Generale.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione ADICIT:

- L'Assemblea Generale dei Delegati;
- Il Consiglio Nazionale;
- Il Comitato Esecutivo;
- Il Presidente o il Collegio di Presidenza;
- Il Segretario Generale;
- La Segreteria Nazionale;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri
- il Comitato tecnico-scientifico;

- Comitati con specifiche funzioni tecnico-scientifiche o organizzativo/funzionali, istituiti con deliberazione del Comitato Esecutivo.

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito e vengono rinnovate ogni cinque anni, salvo che il Consiglio Nazionale o il Comitato Esecutivo, con voto a maggioranza qualificata dei 2/3, ne richieda il rinnovo anticipato all'Assemblea dei Delegati.

ART. 8 –L'Assemblea dei Delegati.

L'Assemblea dei Delegati è il massimo organo deliberante dell'ADICIT, ed è composta come segue:

- a) dai DELEGATI REGIONALI eletti nelle rispettive Assemblee Regionali, nel rispetto del principio della effettiva rappresentatività dei soci aventi diritto al voto;
- b) dai componenti dell'Organizzazione Centrale Nazionale, costituiti da: il Presidente, i componenti del Collegio di Presidenza, i Vicepresidenti, i membri del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo, il Segretario Generale, i Revisori dei conti, i componenti del Collegio dei Probiviri, i Soci fondatori e promotore, dai Soci effettivi qualificati "nazionali", nonché un rappresentante per ciascuna Associazione "Affiliata".

Il Presidente, il Vice Presidente Vicario o il Segretario Generale, o un componente del Collegio di Presidenza qualora istituito, o altro soggetto indicato nel Regolamento Interno, convocano l'Assemblea di propria iniziativa ovvero qualora ne facciano richiesta un decimo dei soci o cinque responsabili regionali o il Consiglio Nazionale o i Collegio dei Revisori o il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea Generale si riunisce di norma presso la sede legale dell'associazione o altro idoneo locale, ovvero presso la città in cui si trova la sede amministrativa o altre sede organizzativa dell'associazione, purché in Italia; solo per motivi di carattere puramente onorifico o cerimoniale, con tassativa esclusione di ogni attività o materia inerenti la competenza della sessione straordinaria, può riunirsi in località diversa dal territorio dello Stato Italiano. L'Assemblea Generale viene convocata secondo le modalità di cui al presente articolo, eventualmente integrate dalle relative disposizioni del Regolamento Interno. L'avviso della Convocazione dell'Assemblea, deve contenere:

- il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
- il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione;
- l'ordine del giorno della riunione;
- un prospetto per l'eventuale delega alla rappresentanza nel caso in cui il socio non voglia o non possa parteciparvi personalmente.

La convocazione dell'Assemblea Generale è notificata agli associati aventi diritto mediante l'invio di apposita comunicazione della convocazione a mezzo di posta elettronica certificata o secondo le modalità alternative previste dal presente statuto, con il termine di preavviso stabilito dal Regolamento Interno, che per ragioni di urgenza o emergenza può essere congruamente ridotto

Della convocazione, inoltre, ne viene data notizia, a titolo di comunicazione pubblica, mediante la pubblicazione della stessa sul sito web ufficiale dell'associazione con congruo anticipo.

In casi eccezionali, come nel caso di gravi calamità naturali o gravi situazione di inefficienza dei servizi di notifica e/o pubblicazione sopra indicati, può essere fatto ricorso alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso, almeno venti giorni prima della convocazione; tale modalità di convocazione costituisce modalità alternativa e sostitutiva delle modalità in precedenza indicate.

La convocazione dei "Delegati Regionali" è effettuata a cura del rispettivo Presidente Regionale secondo le medesime modalità e tempistiche sopra indicate, al quale l'avviso di convocazione viene trasmesso con congruo anticipo sempre mediante notifica a mezzo di posta elettronica certificata.

Nel caso di Organizzazioni Regionali gestite in regime di “Commissariamento Straordinario” l’avviso di convocazione viene trasmesso al competente “Commissario Straordinario” con le medesime tempistiche e modalità previste per i soci individuali, a cura della Segreteria Nazionale.

In casi eccezionali potenzialmente idonei a recare pregiudizio per la corretta gestione dell’associazione l’Assemblea può essere convocata anche dall’Ispettore Generale.

L’Assemblea Generale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei membri, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei membri intervenuti. L’Assemblea è comunque validamente costituita, anche in mancanza di qualsiasi formalità di convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i Membri aventi diritto al voto e sia presente il Consiglio Nazionale ed il Collegio dei Revisori, se costituito, al completo. Tuttavia, in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi, all’inizio, alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

La nomina a DELEGATO REGIONALE è effettuata dalla rispettiva Assemblea Regionale, ed è soggetta al voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima, che in seconda convocazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Ogni Regione ha diritto ad un delegato ogni contingente di iscritti equivalente allo 0,1 per mille della popolazione residente nella Regione, con un minimo di due ed un massimo di 10 delegati. La qualità di DELEGATO ha validità per due anni dalla nomina. Ulteriori Delegati Regionali, fino ad un massimo di 2 per Regione, potranno essere ammessi a richiesta delle Regioni, previa delibera del Comitato Nazionale o del Collegio di Presidenza, in relazione alla particolare entità delle attività svolte in sede regionale.

L’Assemblea Regionale è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione è presente la maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La riunione in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni membro dell’Assemblea Regionale, qualunque sia il suo rapporto con l’associazione, ha diritto ad un voto singolo deliberativo. La nomina a Delegato Regionale può essere conferita solamente ad altro socio che non rivesta cariche sociali nell’ambito dell’Organizzazione Centrale Nazionale, che non sia Presidente o Vicepresidente Regionale, che non sia Revisore dei Conti o “dipendente” dell’Associazione stessa. I risultati delle Assemblee Regionali vengono immediatamente comunicati al Presidente o al Collegio di Presidenza.

Ciascun socio, sia in ambito di Assemblea Generale, che di Assemblea Regionale o territoriale, non può farsi portatore di più di quattro deleghe di rappresentanza al voto. Al Socio Promotore ed ai Delegati Regionali, non è consentita la rappresentanza di delega al voto di altri soci.

L’ordine del giorno è definito dal Presidente o dal Comitato di Presidenza di propria iniziativa e sulle istanze del Comitato esecutivo, del Segretario generale, dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri, di almeno tre responsabili regionali o di almeno un ventesimo di soci.

L’Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o dal componente più anziano del Collegio di Presidenza, o in mancanza dal Vicepresidente più anziano, o dal delegato di più antica associazione.

L’Assemblea Generale dei Delegati si riunisce per:

- l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno trascorso e del bilancio preventivo dell’anno in corso;
- l’elezione del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo, del Presidente ovvero del Comitato di Presidenza, dei Vicepresidenti, del Segretario Generale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- la definizione degli indirizzi generali dell’associazione;
- deliberare sulle modifiche al presente Statuto anche dando mandato ad altri organi sociali;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della associazione compreso quello dell’Ufficio legale nazionale;

- decidere la eventuale istituzione di sezioni tematiche e definirne le competenze, l'organizzazione e le regole di funzionamento;
- deliberare sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie, e l'impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati convocati. Una sintesi delle principali delibere dell'Assemblea dei Delegati è pubblicata sul periodico dell'associazione o sul sito web ufficiale.

Possono essere ammessi a prendere parte alle sedute dell'Assemblea ospiti e giornalisti accreditati con provvedimento del Presidente o del Segretario Generale.

Art. 9 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente (o Presidenti nel caso di costituzione del Collegio di Presidenza), dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dai Responsabili Delegati alle Aree funzionali e/o operative non nominati vicepresidente, dai Responsabili Regionali, a da ulteriori Consiglieri Nazionali secondo il numero definito dall'Assemblea stessa. Il Consiglio Nazionale svolge tutte le funzioni di consiglio di amministrazione "allargato", con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione nell'ambito esclusivo delle specifiche competenze che gli sono attribuite dallo Statuto o dall'Assemblea Generale. Svolge ogni altra funzione di indirizzo programmatico o di raccordo e coordinamento, in ordine ad ogni attività associativa, ritenuta opportuna o necessaria. In caso di estrema urgenza o calamità, svolge le funzioni dell'Assemblea Generale, salvo ratifica da parte dell'Assemblea stessa alla prima riunione utile.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente Vicario o dal Segretario Generale ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno quattro componenti o dal Collegio dei Revisori. Il Consiglio Nazionale dovrà essere comunque convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al Bilancio Consuntivo e Preventivo.

La convocazione è fatta mediante l'invio di apposita comunicazione della convocazione a mezzo di posta elettronica (possibilmente certificata), ovvero con altro mezzo come previsto dal Regolamento Interno, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con il termine di preavviso stabilito dal Regolamento Interno, che per ragioni di urgenza o emergenza può essere congruamente ridotto.

Il Consiglio Nazionale è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i suoi membri. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimenti dal Vicepresidente Vicario o più anziano, ovvero, la mancanza, dal membro presente più anziano dal Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. In ogni caso, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente Vicario e del Segretario Generale (o suo sostituto munito di apposita delega) e del 50 per cento dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell'Associazione e sull'area riservata del sito web ufficiale.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario Generale, oltre che da ogni membro ne faccia espressa richiesta.

In caso di particolare urgenza, il Consiglio Nazionale può svolgersi anche in forma di video/conferenza o audio/conferenza o analoghi sistemi; in tale caso le decisioni assunte, prima di essere verbalizzate, dovranno essere confermate per iscritto da ogni singolo partecipante a mezzo fax o e-mail.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso del Presidente si procede a nuove elezioni del Consiglio Nazionale entro centottanta giorni dalle motivazioni dette. Nel frattempo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente Vicario ed il Consiglio Nazionale resta in carica fino all'elezione dei nuovi organi sociali.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso di ogni altro componente del Consiglio Nazionale si procede alla surrogazione delle eventuali funzioni da parte di altro componente del Consiglio Nazionale fino alla data della prima Assemblea dei Soci nel corso della quale si provvederà alla nomina dei sostituti.

Art.10 - Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Segretario Amministrativo Tesoriere e da eventuali Assessori. Il numero dei Vice Presidenti e degli eventuali Assessori è determinato dall'Assemblea; agli stessi può essere conferita la responsabilità gestionale di specifici ambiti dell'attività associativa.

Al Comitato Esecutivo sono attribuite le piene funzioni di Consiglio di Amministrazione dell'Associazione ai sensi del codice civile, con ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Svolge in particolare le seguenti funzioni:

- gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea, ed assolve ad ogni atto di gestione e/o di amministrazione ordinaria e straordinaria, in relazione agli indirizzi ricevuti dall'Assemblea Generale o dal consiglio Nazionale;
- l'adozione dei Regolamenti Interni demandati dal presente Statuto e di ogni Regolamento necessario al funzionamento dell'ADICIT;
- l'assunzione di provvedimenti sugli acquisti dei beni mobili ed immobili, nonché sulla loro vendita;
- l'istituzione di sezioni regionali e la nomina dei rispettivi responsabili;
- l'istituzione di Comitati con specifiche funzioni tecnico scientifiche e/o organizzative funzionali;
- delibera l'entità delle quote associative;
- la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
- approva l'entità e modalità delle contribuzioni dovute dalle strutture dell'associazione agli organi centrali, nonché le quote associative annuali o periodiche proposte dalla Segreteria Nazionale;
- l'ammissione alla associazione di nuovi soci;
- il potere di commissariare o sospendere referenti o delegati regionali per gravi inadempienze o violazioni statutarie;
- la decisione di deferire al Collegio dei Probiviri i soci per l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari anche su richiesta di qualunque altro socio ove tale richiesta non sia stata già preventivamente formulata al Comitato di Presidenza. Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, può porre il veto avverso atti degli organi centrali e periferici che si pongano in conflitto con la legge, il presente statuto e i principi da esso scaturiti, i regolamenti e le delibere dell'assemblea e dello stesso Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, dai Vicepresidenti o dal Segretario Generale ogni qualvolta questi lo ritengano opportuno o dal Collegio dei Revisori. Il Comitato Esecutivo dovrà essere comunque convocato almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al Consuntivo, al Preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

La convocazione è fatta mediante l'invio di apposita comunicazione della convocazione a mezzo di posta elettronica (possibilmente certificata), ovvero con altro mezzo come previsto dal Regolamento Interno, contenente l'indicazione del

luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, con il termine di preavviso stabilito dal Regolamento Interno, che per ragioni di urgenza o emergenza può essere congruamente ridotto.

Il Comitato Esecutivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare qualora siano presenti tutti i suoi membri, fatti salvi i casi di impedimento degli stessi dovuti a cause di forza maggiore. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente Vicario o più anziano. Il Comitato Esecutivo, anche nei casi di impedimenti dovuti a cause di forza maggiore non può comunque deliberare senza la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono assunte con il voto favorevole a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle riunioni del Comitato Esecutivo viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario Generale, oltre che da ogni membro ne faccia espressa richiesta.

In caso di particolare urgenza, il Comitato Esecutivo può svolgersi anche in forma di video/conferenza o audio/conferenza o analoghi sistemi; in tale caso le decisioni assunte, prima di essere verbalizzate, dovranno essere confermate per iscritto da ogni singolo partecipante a mezzo fax o e-mail.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso del Presidente si procede a nuove elezioni del Comitato Esecutivo entro centottanta giorni dalle motivazioni dette. Nel frattempo le funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente Vicario ed il Comitato Esecutivo resta in carica fino all'elezione dei nuovi organi sociali.

Per il caso di dimissioni, di impedimento permanente o decesso di ogni altro componente del Comitato Esecutivo si procede alla surroga delle eventuali funzioni da parte di altro componente del Consiglio Nazionale fino alla data della prima Assemblea dei Soci nel corso della quale si provvederà alla nomina dei sostituti.

Art. 11 - Il Presidente e il Collegio di Presidenza

Il Presidente, rappresenta e dirige l'associazione ed esercita i poteri a lui conferiti col presente Statuto nel rispetto dei deliberati dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Studia proposte di finanziamento da sottoporre all'esame del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea dei Delegati al fine di assicurare una gestione più diretta e collegiale dell'associazione può istituire l'ufficio del Collegio di Presidenza. In tal caso, questo svolge integralmente le funzioni del Presidente e del Comitato Esecutivo. I membri del Collegio di Presidenza, assumono l'attribuzione di Presidenti e possono essere responsabili di una o più aree operative che vengono definite dall'Assemblea dei Delegati. Il Collegio di Presidenza può nominare al suo interno un portavoce dell'associazione. Il numero dei componenti è fissato dall'Assemblea dei Delegati. Il Segretario Generale in caso di nomina del Collegio di Presidenza è componente dello stesso.

Il Presidente in particolare:

- a) presiede il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo;
- b) rappresenta legalmente nei confronti dei terzi ed in giudizio;
- c) sorveglia e regola l'attività dell'Associazione;
- d) svolge ogni compito o attività non espressamente previsti dallo Statuto in capo agli altri organi associativi.

Art. 12 - I Vicepresidenti

I Vicepresidenti affiancano il Presidente, o il Collegio di Presidenza nell'esercizio delle loro attività, e sostituiscono ad ogni effetto di legge il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

Essi sono scelti tra i soci o rappresentanti delle associazioni aderenti al coordinamento, possono aver delegate la rappresentanza processuale dell'associazione, nonché la responsabilità di determinate aree operative. Il numero è stabilito dall'Assemblea dei Delegati.

Art. 13 - Il Segretario Generale e Segreteria Nazionale.

Il Segretario Generale cura la tenuta dei libri verbali delle Assemblee, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza, nonché del libro generale dei soci aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità. Il Segretario Generale svolge altresì la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea dei Delegati, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente o il Comitato di Presidenza nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario Generale è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano espressamente riservati al Consiglio Nazionale o al Comitato Esecutivo, ivi compresa la custodia e gestione del patrimonio sociale, assumendo pari qualifica dei Vicepresidenti.

Al Segretario Generale dell'associazione è riconosciuto il potere di rappresentanza legale dell'associazione per ogni attività connessa all'esercizio delle proprie funzioni.

In particolare il Segretario Generale:

- a) soprintende e dirige tutti i servizi dell'ADICIT, cura la gestione del personale e cura i necessari rapporti con ogni autorità centrale, nazionale ed internazionale anche a supporto degli altri Organi dell'Associazione;
- b) predisporre tutto il lavoro che deve essere svolto dall'Assemblea dei Soci e dal Comitato Esecutivo;
- c) da attuazione ai deliberati degli organi dell'associazione, con potere di ispezione generale presso ogni struttura dell'associazione;
- d) soprintende alla complessiva gestione dell'associazione, con particolare riferimento alla esecuzione delle direttive impartite dal Presidente, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Esecutivo, alla registrazione finanziaria sui libri contabili, alla riscossione delle entrate ed alla liquidazione delle spese nonché della tenuta delle scritture contabili;
- e) Il Segretario Generale ha il potere di avocazione nei confronti di qualsiasi funzionario o incaricato delle attività o delle strutture dell'associazione;
- f) cura la tenuta dei libri verbali della Assemblea dei Delegati, del Consiglio Nazionale, del Comitato Esecutivo e del Comitato di Presidenza nonché del libro generale dei soci aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari, ivi compresa le quote per le quali sussiste la morosità.

Per l'attuazione dei programmi di attività, per lo svolgimento di ricerche o studi e per la preparazione di documentazione e di quanto altro sia utile o necessario propone la costituzione di settori, istituisce uffici e commissioni.

Per l'espletamento delle proprie funzioni, può essere coadiuvato da uno o più vice segretari tra i quali un Segretario amministrativo tesoriere, scelti tra i membri effettivi dell'associazione, nominati, su proposta del Segretario Generale, dal Comitato Esecutivo.

In particolare, il Segretario amministrativo tesoriere eventualmente nominato, secondo le direttive impartite dal Segretario Generale, provvede alla tenuta delle registrazioni finanziarie sui libri contabili, alla riscossione delle entrate e della liquidazione delle spese, nonché alla tenuta delle scritture contabili. In particolare, tiene i seguenti libri sociali, numerati successivamente per ogni pagina, bollati in ogni foglio con firma del Presidente:

- libro giornale delle trascrizioni di tutte le operazioni finanziarie dell'Associazione;
- libro degli inventari;

- libro dei soci;
- libro delle adunanze.

Tutte le scritture contabili ed i registri sociali sono tenuti presso la Sede Legale o presso altra sede individuata con provvedimento del Segretario Generale.

Segretario Generale, vicesegretari, segretario tesoriere costituiscono la Segreteria Nazionale. La stessa, composta da tre a sette membri, incluso il Segretario Generale, nominati dal Comitato Esecutivo dura in carica cinque anni.

Art. 14 - Il Collegio dei revisori

Spetta al Collegio dei Revisori di avanzare all'indirizzo del Comitato esecutivo le proposte per un miglior andamento economico ed organizzativo dell'Associazione e di vigilare sullo stesso. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo). L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di componente il Comitato esecutivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri e danno parere sui bilanci. Quando non eletti le funzioni sono svolte dal Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è eletto dall'Assemblea dei Delegati su proposta del Collegio di Presidenza tra i soci che si sono distinti per, dignità, moralità, equilibrio, autorevolezza, integrità e prestigio. Il numero di componenti è definito dall'Assemblea dei Delegati con un limite minimo di tre. Il Collegio vigila sulla correttezza e trasparenza dell'operato degli organi statutari rispetto ai fini istituzionali dell'Associazione e decide sulle controversie disciplinari tra gli iscritti. Assume le funzioni di Collegio disciplinare per l'erogazione di sanzioni ai soci (censura, sospensione da uno a sei mesi, espulsione). Il deferimento al Collegio di disciplina viene effettuato da parte del Consiglio di Presidenza e in difetto del Comitato esecutivo.

Art.16 - Comitati Tecnico Scientifici.

L'Associazione, per settori di attività specifici, può costituire Comitati tecnico-scientifici. L'attività dei Comitati Tecnico Scientifici è disciplinata da specifici Regolamenti, approvati dall'Assemblea dei Delegati. Essi sono presieduti da un membro della Segreteria Nazionale nominato da quest'ultima e ratificato dall'Assemblea Generale e sono composti da un minimo di tre membri.

Art.17 - Rappresentanza processuale

Il Presidente, ciascun membro del Comitato di Presidenza, i Vicepresidenti, il Segretario Generale, unitamente e disgiuntamente, hanno la rappresentanza processuale dell'Associazione e possono decidere di promuovere liti attive e passive con l'obbligo di riferirne al Comitato Esecutivo. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell'associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell'azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse alla attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz'altro al loro rimborso, come previsto dall'art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l'azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell'associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all'associazione e ratificate a posteriori.

Eventuali azioni giudiziarie dell'ADICIT in sede locale potranno essere promosse dal Presidente dell'Associazione, dai Vicepresidenti, dal Segretario Generale nonché dai rappresentanti delle sedi regionali. Tale autorizzazione ad agire in giudizio può essere anche data con la forma della ratifica a posteriori.

Art. 18 – Finanza e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili, comunque acquisiti, e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo sino a quando non siano utilizzate per gli scopi statuari;
- contributi degli Enti locali, della Regione, dello Stato, delle organizzazioni europee e internazionali;
- dalle quote e dai contributi associativi;
- contributi degli associati;
- cessioni di beni, a titolo gratuito ed oneroso, da parte di altre associazioni ovvero soggetti giuridici pubblici e privati finalizzate al perseguimento dei fini statuari;
- da eventuali donazioni e lasciti testamentari;
- dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative connesse all'attività di promozione finalizzate al proprio finanziamento, ivi comprese rendite derivanti da beni dati in uso o comodato;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

L'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale è stabilita dal Comitato Esecutivo.

La proprietà dei beni mobili ed immobili deve figurare nel libro degli inventari dell'ADICIT. Tali beni a prezzo di acquisto devono figurare nei bilanci annuali. Per i beni provenienti da lasciti e/o donazioni verranno trascritti con il valore di provenienza attribuito.

Non è consentito corrispondere compensi per la collaborazione di terzi non direttamente finalizzata al perseguimento degli scopi statuari, per un valore complessivamente eccedente il 10% delle disponibilità a qualsiasi titolo esistenti in ciascun esercizio annuale.

Le strutture nazionale, regionali e territoriali sono obbligate a redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

All'associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell'associazione.

I singoli associati o gruppi di associati o le associazioni aderenti all'ADICIT non possono né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna a qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati per tutto il periodo di esistenza dell'ADICIT.

L'Associazione risponde di fronte ai terzi ed all'autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dalla Segreteria Nazionale.

Le organizzazioni aderenti regionali e/o territoriali o di settore, o le persone che le rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni rispettivamente assunte e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in particolare per il fatto dell'adesione all'ADICIT Nazionale o della dipendenza da essa, chiedere d'essere sollevate dalle stesse.

La Segreteria Nazionale ha facoltà insindacabile di procedere a verifica dei bilanci delle strutture regionali e territoriali. Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti nei confronti o a favore delle strutture territoriali, costituiscono normale attività d'assistenza propria dell'Associazione, senza assunzione di corresponsabilità.

Art. 19– Bilancio.

Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione del Presidente o del Comitato di Presidenza. Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione dei soci, nella sede sociale, prima del termine fissato per l'Assemblea. Entro 15 giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell'Assemblea sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Disposizioni particolari per i soci fondatori e socio promotore.

Ai soci fondatori ed al socio promotore dell'ADICIT, in virtù del merito acquisito attraverso l'opera svolta per l'istituzione, la vita e la salvaguardia delle finalità e scopi dell'associazione, è riconosciuto il diritto di veto inoppugnabile su ogni decisione relativa alle modifiche del presente Statuto, da esercitarsi in forma “assembleare” tra gli stessi soci fondatori.

La medesima assemblea dei soci fondatori, in casi eccezionali, ha facoltà di riconoscere, anche successivamente all'atto di fondazione, la qualità di “fondatore” ai soci effettivi che abbiano contribuito in modo eccezionale alla vita dell'associazione, acquisendo rilevanti meriti.

Ogni eventuale provvedimento disciplinare o cautelare da adottarsi nei confronti dei soci fondatori, ivi compresi i provvedimenti di radiazione e sospensione dalla qualità di socio o da eventuali cariche associative, possono essere adottati esclusivamente da un apposito consiglio di disciplina composto esclusivamente da soci che rivestano la qualifica di fondatori.

Al CE.S.I.S.S. in virtù dei meriti acquisiti per l'opera svolta nella costituzione dell'associazione ADICIT ed a riconoscimento della qualità di garante della vita della medesima, è riconosciuta la qualità di “socio fondatore promotore”.

Al “socio fondatore promotore” è attribuito il compito di salvaguardare le finalità e gli scopi dell'associazione ADICIT, ed è allo stesso riconosciuto ugualmente che ai soci fondatori il diritto di veto relativamente ad ogni decisione relativa alle modifiche del presente Statuto e sulle decisioni di scioglimento o di trasformazione dell'associazione. Nei confronti del socio fondatore promotore non possono essere adottati provvedimenti disciplinari, di sospensione o di radiazione, sia essi definitivi, che cautelari.

Art. 21 – Modifiche Statutarie.

Le modifiche Statutarie devono essere approvate dall'Assemblea dei Delegati con la partecipazione di almeno l'80% della forza voto espressa dei membri in prima convocazione o di almeno il 50% in seconda convocazione, e col voto favorevole dei 2/3 della forza voto presente. Sono fatti salvi i poteri riconosciuti ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto ai soci fondatori e socio promotore, che possono essere esercitati entro 6 mesi dalla modifica statutaria.

Art. 22 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberata dall'Assemblea dei Delegati. Può essere decisa solo con la partecipazione di almeno l'80% della forza voto espressa dei membri dell'associazione in prima convocazione o di almeno il 50% in seconda convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei 3/4 della forza voto presente

Entro 12 mesi dalla delibera di scioglimento i soci fondatori e il socio promotore possono il diritto di veto di cui all'art. 17

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia non disciplinata sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso e/o di compromesso, sarà rimessa all'ordinaria giurisdizione della sede legale associativa.

Art. 24- Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia comunque applicabili, in base all'ordinamento Nazionale ed Internazionale.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa espresso rinvio ad appositi regolamenti adottati con deliberazione degli organi dell'ADICIT secondo le rispettive competenze.

Le strutture regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti. In caso di scioglimento delle strutture regionali o territoriali, qualsiasi patrimonio è conferito ad ADICIT nazionale. Le norme degli statuti e dei regolamenti periferici in contrasto con il presente statuto sono inefficaci nei confronti di ADICIT nazionale, degli associati o di terzi. La competenza a dichiararne l'inefficacia è del Collegio dei Probiviri.

Art. 25- Disposizioni finali e transitorie

In sede di prima nomina degli organi sociali, conseguente la costituzione dell'associazione, gli eletti durano in carica nove anni.